



COMUNE DI CAERANO SAN MARCO  
Provincia di Treviso

P.T.A.

Elaborato

A.02

Responsabile settore  
tecnico:  
Dr. Urb. Foltran Alberto

Progettazione:  
ing. Alberto Dassiè


Gruppo di lavoro:



V.le Nino Bixio, 95 -  
31100 - TREVISO  
0422 545753 -  
[www.studio3ing.com](http://www.studio3ing.com)

## Piano di Tutela delle Acque

Regolamento per la manutenzione dei  
corsi d'acqua



10-06-24	00	Emissione	AD	AD	AF
DATA	REV.	DESCRIZIONE	REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE



## INDICE

❖	ART. 1 - PREMESSE .....	2
❖	ART. 2 - DEFINIZIONI .....	3
❖	ART. 3 - NORME GENERALI DI TUTELA DEI FOSSI .....	4
❖	ART. 4 - DISTANZE E FASCE DI RISPETTO .....	5
❖	ART. 5 - FOSSI DI VALENZA PUBBLICA.....	7
❖	ART. 6 - LAVORI E ATTI VIETATI IN MODO ASSOLUTO .....	8
❖	ART. 7 - OPERE ED ATTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE .....	11
❖	ART. 8 - MANUTENZIONE ED ESERCIZIO .....	15
❖	ART. 9 - TOMBINAMENTO DEI FOSSI .....	17
❖	ART. 10 - INSUFFICIENZA DEI FOSSI.....	19
❖	ART. 11 - REALIZZAZIONE, MODIFICA E TRASPOSIZIONE DI NUOVI FOSSI .....	20
❖	ART. 12 - NUOVI INTERVENTI URBANISTICI.....	21
❖	ART. 13 - FOSSI E SCOLINE UTILIZZATI AI FINI IRRIGUI .....	22
❖	ART. 14 - CANALI ARTIFICIALI DI RETI INDUSTRIALI O IRRIGUE .....	23
❖	ART. 15 - FABBRICATI E SIMILI PRESENTI NELLE FASCE DI RISPETTO .....	24
❖	ART. 16 - PRESCRIZIONI PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE DI OPERE.....	25
❖	ART. 17 - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA .....	29
❖	ART. 18 - DANNI ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO .....	29
❖	ART. 19 - RIPRISTINO DEI FOSSI A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA .....	29
❖	ART. 20 - VIOLAZIONI ED AMMENDE .....	29
❖	ART. 21 - ESECUZIONE FORZOSA .....	29
❖	ART. 22 - ENTRATA IN VIGORE .....	30
❖	ART. 23 - RINVIO AD ALTRE NORME .....	30



## ❖ **ART. 1 - PREMESSE**

Il presente Regolamento si applica al reticolo idrico minore di competenza privata e comunale, individuando le attività soggette ad autorizzazione e le attività vietate.

Il presente elaborato tecnico è costituito da:

- una parte cartografica con l'indicazione del reticolo idrico e delle relative fasce di rispetto;
- una parte normativa con l'indicazione delle attività vietate e soggette ad autorizzazione all'interno delle fasce di rispetto.

L'obiettivo da perseguire si sintetizza nella salvaguardia del reticolo idrografico del territorio comunale e nella protezione dai rischi naturali o che conseguono alle sue modifiche e trasformazioni.

Le norme del presente Regolamento, fatti salvi gli obblighi e divieti indicati dagli articoli successivi, forniscono indirizzi progettuali validi per ogni tipo di intervento di manutenzione, modificazione e trasformazione dello stato dei fossati del territorio comunale e sono costituite da un insieme di regole, criteri operativi e modalità d'intervento atti al conseguimento di un risultato materiale o prestazionale. Il Regolamento definisce inoltre i vincoli sui fossi che, per valenza pubblica, sono mantenuti dall'amministrazione comunale.

Il mancato rispetto del presente Regolamento deve essere motivato in ragione di evenienze non previste dalle norme o di particolari condizioni del contesto. Esclusivamente in tali casi infatti è facoltà dell'Amministrazione Comunale autorizzare deroghe adeguatamente motivate.

L'Amministrazione Comunale, attraverso i propri organici tecnici, ne sorveglia l'osservanza.

Per i collettori gestiti dal Consorzio di Bonifica competente o da Enti sovraordinati si rimanda alle norme ed alle leggi specifiche.



## ❖ ART. 2 - DEFINIZIONI

Per “**scoline**” si intendono i piccoli fossati situati ai margini del campo per raccogliere l'acqua in eccesso.

Per “**fossi**” si intendono i cavi dove può scorrere acqua meteorica, di risorgiva o comunque di scolo (anche se asciutti per gran parte dell'anno), che circondano o dividono i fondi agricoli e le proprietà e che, per la loro indispensabile funzione idraulica di scolo e di invaso, fanno parte integrante della rete secondaria di bonifica e di irrigazione.

Per “**fossati principali**” (o, eventualmente, capofossi) si intendono i fossi, posti a servizio di uno o più fondi, con recapito nella rete demaniale o consorziale.

Per “**fossi di valenza pubblica**” si intendono i collettori che, pur sviluppandosi in area privata o comunale, svolgono funzioni di scolo per bacini di dimensione rilevante, come indicati nella rete idrografica secondaria nella tav. B04 del Piano di Tutela delle Acque.

Per “**ciglio**” si intende il punto di intersezione tra il piano inclinato della sponda del fosso/canale ed il piano campagna.

Per “**piede arginale**” si intende il punto di intersezione tra il piano campagna ed il rilevato arginale.

Per “**ponte**” si intende la parziale copertura del fosso o capofosso con manufatti idraulici per una larghezza massima di 8.0 metri (se non diversamente stabilito dalle NTO del Piano degli Interventi) che, garantendo la continuità di scolo, ne consentano l'attraversamento da ciglio a ciglio.

Per “**tombinamento**” si intende la parziale copertura del fosso o capofosso con manufatti idraulici che, garantendo la continuità di scolo, ne consentano l'uso del sedime sovrastante.

Per “**alveo**” si intende la parte di sezione trasversale di un corso d'acqua occupabile dal flusso idrico; è a sua volta costituito dal fondo (parte idealmente orizzontale) e dalle sponde (parti inclinate).



### ❖ **ART. 3 - NORME GENERALI DI TUTELA DEI FOSSI**

Nel valutare le istanze di nulla-osta idraulico per interventi sul reticolo idrico minore, gli uffici tecnici del Comune opereranno nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento ed esamineranno i singoli progetti tenendo conto, in generale, dei criteri di buona tecnica di costruzione idraulica.

Si dovrà in ogni caso tenere conto delle seguenti indicazioni:

- È assolutamente necessario evitare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei fossati, necessarie alla moderazione delle piene.
- È vietata la tombinatura dei fossi che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità.


Per tutte le opere autorizzate, l'amministrazione comunale dovrà definire procedure autorizzative necessarie a garantire che le stesse non comportino conseguenze negative sul regime delle acque.

Possono essere, in generale, consentiti:

- gli interventi che non siano suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua.
- le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna) devono essere realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo; tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua; la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all'interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

#### ❖ **ART. 4 - DISTANZE E FASCE DI RISPETTO**


Le distanze dai fossati devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilievo, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla sommità della sponda, e comunque con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.



Nei fondi confinanti con fossi e canali dovranno essere costituite delle fasce di rispetto non soggette alle periodiche lavorazioni di messa a coltura, tali da evitare l'ostruzione parziale o totale degli stessi o la rovina delle sponde e necessarie per garantire la necessità di manutenzione, la funzionalità e sicurezza idraulica.

Tali fasce di rispetto dovranno essere di larghezza almeno pari a:

- 2 m dal ciglio dei fossati principali o capo-fossi;
- b) 1 m dal ciglio dei fossi.



Le fasce sono riservate alle operazioni di manutenzione e di gestione del corso d'acqua e al deposito delle erbe derivanti dalla rasatura delle sponde e del materiale di espurgo.

Al fine di impedire il restringimento o comunque il possibile ostacolo al normale deflusso delle acque dei fossi, è vietata la messa a dimora di specie di qualsiasi genere sulle sponde ed all'interno dell'alveo. Per la messa a dimora di specie arboree a ridosso dei fossi poderali, fatte salve le



distanze dai confini di proprietà prescritti dall'art. 892 c.c., deve essere rispettata una distanza minima dal ciglio di 2 metri. Le siepi e altre specie arbustive possono essere messe a dimora a distanza pari a 0,6 metri dal ciglio, a condizione che non impediscano le operazioni di manutenzione dei fossi con mezzi meccanici.

Manufatti e fabbricati devono essere costruiti ad una distanza non inferiore a 4 metri da ciglio per consentire gli interventi futuri di manutenzione con mezzi meccanici. Distanze inferiori potranno essere prese in considerazione esclusivamente per la realizzazione di strutture (ad es. recinzioni, gazebo) facilmente amovibili. Per lo scavo di nuovi fossi lungo i confini di proprietà, salvo diverso accordo con i confinanti, si dovrà rispettare una distanza non inferiore alla profondità dell'opera; la distanza si misura dal confine al ciglio della sponda più vicina, la quale deve essere a scarpa naturale, secondo l'angolo di riposo del terreno, ovvero munita di opere di sostegno. Per lo scavo di fossi in adiacenza al ciglio di una strada interpodereale, la distanza non dovrà essere inferiore alla profondità del fosso, misurata dall'inizio della scarpata stessa fino al ciglio stradale, con un minimo di 2 metri.

Le operazioni di lavorazione dei terreni dovranno avvenire conservando una fascia di rispetto non coltivata verso i fossi, tale da consentire le manovre necessarie senza arrecare danno ai fossi stessi né provocare il restringimento dei fossi laterali od interpoderali.

Nello svolgimento delle attività agricole implicanti lavorazioni del terreno, escluso lo sfalcio, i proprietari di fondi agricoli che confinano con i fossi delle strade di uso pubblico, o i loro aventi causa, sono tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di metri 2 dal ciglio del fosso.



❖ **ART. 5 - FOSSI DI VALENZA PUBBLICA**

Nell'ambito del Piano delle Acque potranno essere individuati fossi privati con una valenza pubblica, definiti come al precedente Art.2.

Se tali fossati rientrano nel perimetro di contribuzione consorziale, sarà possibile, per i privati prospicienti, stipulare una convenzione con il Consorzio in base alla quale quest'ultimo si accollerà la manutenzione ordinaria su tali fossi, purché i rispettivi proprietari osservino una fascia di rispetto di 4 m per il passaggio dei mezzi meccanici necessari per la manutenzione.

In caso contrario, la manutenzione rimarrà a carico del privato.





❖ **ART. 6 - LAVORI E ATTI VIETATI IN MODO ASSOLUTO**

Lungo i fossi privati, ferme restando le disposizioni vigenti, è vietato:

- realizzare opere di qualsiasi genere che impediscano il regolare deflusso delle acque;
- realizzare coperture o tombinature fatto salvo per interventi resi necessari per ragioni di incolumità, igiene, salute e sicurezza pubblica;  
occupare o ridurre le aree di espansione e di divagazione dei fossi;
- posizionare longitudinalmente in alveo infrastrutture (gasdotti, fognature, acquedotti, tubature e infrastrutture a rete in genere) che riducano la sezione del corso d'acqua; in caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione le stesse potranno essere interrato. Per tali opere, e in ogni caso per tutti gli attraversamenti e i manufatti così realizzati, deve essere garantito l'opportuno grado di difesa dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua e comunque deve essere considerato quale limite massimo di posa la quota raggiungibile dall'evoluzione morfologica dell'alveo;
- qualsiasi modificazione nelle paratoie o bocche di derivazione già esistenti nell'intento di elevare stabilmente o temporaneamente il pelo delle acque e di frapporre nuovi ostacoli al loro corso;
- realizzare qualunque apertura, rottura ed, in generale, qualunque intervento nelle sponde atto a deviare o derivare le acque a vantaggio dei fondi adiacenti;
- immettere scarichi di acque diverse da quelle piovane, se non regolarmente autorizzate; le acque reflue depurate potranno essere immesse solo se verranno rispettate tutte le norme previste dalle leggi vigenti in materia;
- impiegare prodotti chimici diserbanti nell'alveo dei fossi e nelle fasce di rispetto indicate all'Art.4 del presente Regolamento;
- il danneggiamento, lo sradicamento e il bruciamento delle ceppaie degli alberi, delle piantagioni e di ogni altra opera in legno secco o verde, che sostengono le ripe dei fossati



ovvero a distanza tale da arrecare danno alle opere, alle piantagioni, alle staccionate ed altre dipendenze delle opere stesse;

- la realizzazione di qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini, i loro accessori e i manufatti attinenti;
- l'inoltro delle piantagioni dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie;
- il pascolo e la permanenza di bestiame sulle sponde e scarpate dei fossi e sulle strade, e l'abbeveramento degli animali, salvo specifica autorizzazione;
- lo scarico ed abbandono di materiali di qualsiasi tipo e/o rifiuti di origine vegetale in alveo. E' vietato danneggiare o sporcare in qualsiasi modo, con sostanze inquinanti e non, le acque dei fossati. Nel caso in cui, durante i lavori di aratura dei campi, dovesse essere ostruito un fosso od un canale posto al confine di proprietà o danneggiata una strada, deve essere immediatamente ripristinato il regolare assetto degli stessi a cura e spese del soggetto proprietario o utilizzatore del fondo.

\*\*\* \*\*

Nelle fasce di rispetto, ferme restando le disposizioni vigenti, sono vietate:

- tutte quelle opere (incluse le recinzioni) che comportano impedimento e/o limitino la possibilità di accesso alla fascia di rispetto secondo quanto indicato al precedente Art.4;
  - qualsiasi tipo di edificazione (sia fuori terra che interrata) e qualunque tipo di fabbricato o manufatto per il quale siano previste opere di fondazione salvo quelle consentite previa autorizzazione ed indicate nei successivi articoli. Si precisa che le recinzioni in muratura con fondazioni sono assimilate ai fabbricati, mentre quelle semplicemente infisse nel terreno sono assimilate alle piantagioni (D.G.R. 7663 del 08/04/1986);
  - il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiale di qualsiasi genere che ostacoli il libero accesso al corso d'acqua;
-



- ogni tipo di impianto tecnologico salvo le opere attinenti alla regimazione dei fossi, alla regolazione del deflusso, alle derivazioni;
- i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno;
- le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- qualunque manufatto, opera o piantagione che possa ostacolare l'uso cui sono destinate le fasce di rispetto, fatto salvo quanto già indicato all'Art.4 relativamente alla messa a dimora di specie arboree, siepi ed altre specie arbustive.

Il proprietario o conduttore che dovesse ravvisare comportamenti difformi a quanto elencato ai punti precedenti è tenuto a darne tempestiva informazione all'autorità competente.

Gli atti criminosi di tagli o rotture di argini o ripari, saranno puniti ai termini delle vigenti leggi penali.



❖ **ART. 7 - OPERE ED ATTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE**

Lungo i fossi privati, ferme restando le disposizioni vigenti stabilite dalla normativa nazionale e regionale ed i vincoli esistenti, potranno essere realizzate previa autorizzazione le seguenti opere:

- generale le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni connessi al corso d'acqua stesso;
- le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua: la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all'interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili;
- la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per il collegamento a beni, a guadi ed a passi dei fiumi e torrenti;
- la ricostruzione, senza variazioni di posizione e forma, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi e canali;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente convalidato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti. Più in particolare:
  - gli attraversamenti aerei di linee telefoniche, teleferiche, ponti, canali ecc.;



- gli attraversamenti in subalveo, in caso di impossibilità di diversa localizzazione, di linee tecnologiche, elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti, metanodotti, ecc.;
- le opere necessarie all'attraversamento del corso d'acqua come passerelle, ponticelli, ponti, guadi ecc.
  - sottopassaggi pedonali o carreggiabili;
  - rampe di collegamento agli argini pedonali e carreggiabili;
  - la formazione di presidi ed opere a difesa delle sponde;
  - la formazione di nuove opere per la regimazione delle acque, per la derivazione e la captazione per approvvigionamento idrico;
  - la ricostruzione, ancorché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse, delle derivazioni, di ponti, ponti canali, di botte sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;
  - scarichi di fognature private per acque meteoriche previa verifica, da parte del richiedente l'autorizzazione, della capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate;
  - scolmatori di troppo pieno di acque fognarie;
  - scarichi di acque industriali o provenienti da depuratori gestiti da enti pubblici, previa verifica, da parte del richiedente l'autorizzazione, della capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate;
  - posa di cartelli pubblicitari o simili su pali o supporti di altro tipo;
  - la copertura dei fossati;
  - prelievi manuali di ciottoli senza taglio o asportazione della vegetazione per quantitativi non superiori a 150 mc annui.

\*\*\*            \*\*\*

Nelle fasce di rispetto dei fossi, ferme restando le disposizioni vigenti della normativa nazionale e regionale, fermi restando i vincoli esistenti, sono consentiti, previa autorizzazione:

- interventi di sistemazione a verde;



- percorsi pedonali e ciclabili, strade in genere compresa la realizzazione di accessi carrai, scivoli e spazi di manovra veicolare, salvaguardando, come per le recinzioni di tipo asportabile, una fascia di m. 1,00 di intangibilità assoluta;
  - gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
  - gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso comportanti aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio;
  - la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari (viabilità) e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente convalidato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti. Più in particolare:
    - gli attraversamenti aerei di linee telefoniche, teleferiche, ecc.;
    - posa di linee tecnologiche, elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti, metanodotti, ecc.;
    - posa di pali e sostegni di linee elettriche o telefoniche, ecc.;
    - rampe di collegamento agli argini pedonali e carreggiabili;
    - la formazione di presidi ed opere a difesa del corso d'acqua;
    - la formazione di nuove opere per la regimentazione delle acque in caso di piene;
    - la manutenzione, senza variazioni di posizione e forma, dei fabbricati e simili esistenti nelle fasce di rispetto;
    - posa di cartelli pubblicitari, segnaletici o simili su pali o supporti di altro tipo;
    - movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno purché finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza del rischio idraulico;
-



- l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue;
- gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
- il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;
- il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia di rispetto;
- il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art.183, comma 1, let. m), del D.lgs. n. 152/2006;
- l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, già autorizzate ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 alla data di entrata in vigore delle norme di tutela del reticolo minore, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata, fino all'esaurimento della capacità residua derivante dall'autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Ente Competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito.



#### ❖ **ART. 8 - MANUTENZIONE ED ESERCIZIO**

I fossi sono in manutenzione ed esercizio ai proprietari frontisti ognuno per il suo tratto di competenza. I proprietari hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque ed impedire lo scolo diretto nelle strade delle acque provenienti dai terreni, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere di competenza dello Stato o della Regione. Ai proprietari e/o conduttori di terreni con fossi interpoderali è fatto obbligo di provvedere al loro spurgo in modo da mantenerli sgombri da vegetazione infestante ed evitare il formarsi di depositi che ostruiscano il naturale deflusso delle acque meteoriche. Il Comune riterrà obbligato alla manutenzione ed esercizio solidalmente il proprietario e/o l'utilizzatore dei terreni (affittuario, comodatario, detentore di fatto, ecc.). In particolare i privati dovranno, a propria cura e spese:

- a) tener sempre bene espurgati i fossi che circondano o dividono i loro terreni, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori;
- b) eseguire lo sfalcio delle sponde e del ciglio di fossi nel lato del fondo privato almeno due volte all'anno, rimuovendo dall'alveo il materiale tagliato
- c) aprire i nuovi fossi che fossero necessari per il regolare deflusso delle acque del proprio fondo o dei fondi superiori ed allargare quelli esistenti e con capacità di invaso palesemente insufficiente;
- d) mantenere pulite e in condizioni di funzionalità le chiaviche e le paratoie;
- e) tagliare i rami delle piante e delle siepi di proprietà poste nei propri fondi e limitrofi ai fossi/canali;
- f) rimuovere immediatamente alberi, tronchi e grossi rami delle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade di bonifica, che per qualsivoglia causa siano caduti nei fossati o sul piano viabile di dette strade;
- g) ripristinare in quantità e qualità tutte le specie vegetali tagliate in seguito ai lavori di sistemazione fondiaria, rispettando le distanze previste all'Art.4.





I proprietari e conduttori dei fondi sono responsabili del razionale utilizzo e della sistemazione idraulica dei propri terreni al fine di non pregiudicare l'efficienza del sistema di scolo e di difesa idraulica. In particolare sono tenuti a:

- garantire la continuità idraulica della rete di scolo;
- mantenere i volumi di invaso disponibili eventualmente compensandoli con nuovi volumi;
- evitare la compattazione delle superfici coltivate;
- evitare arature nella direzione di massima pendenza del fondo.

È fatto obbligo agli agricoltori di eseguire quanto prima l'aratura dopo la trinciatura degli stocchi del mais, al fine di evitare che in occasione di piogge intense, le canne sminuzzate lasciate in superficie siano trasportate in grandi quantità nei fossi provocandone l'intasamento.

Chiunque venga autorizzato all'esecuzione di attraversamenti (ponti, reti tecnologiche ecc...) o formazione di opere di difesa e quant'altro lungo il corso d'acqua ha l'obbligo di mantenere costantemente in buono stato le opere eseguite e, ad effettuare a sua cura e spese, la pulizia ordinaria del tratto di corso d'acqua interessato dal manufatto e, tutte le eventuali riparazioni o modifiche che il Comune e/o gli organi competenti riterranno di ordinare nell'interesse del buon regime idraulico del corso d'acqua. Dovrà inoltre essere garantito il libero accesso al corso d'acqua per controlli e verifiche da parte del personale addetto al buon regime idraulico.



#### ❖ **ART. 9 - TOMBINAMENTO DEI FOSSI**

È vietata la copertura dei fossi privati, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità, igiene e salute pubblica. È quindi assolutamente vietato ridurre il volume di invaso originario dei fossi. Sono tollerate opere edili strettamente necessarie a realizzare accesso ai fondi o alle abitazioni solo nei casi di documentate esigenze (frazionamenti, cessioni di proprietà, ecc.) o in caso di riconosciute ragioni di tutela della pubblica incolumità, per una lunghezza massima di 8 m, purché dette opere non riducano la sezione utile di scolo. L'esecuzione delle opere di cui al punto precedente deve essere realizzata con tubazioni in calcestruzzo o altri materiali di caratteristiche idonee, con giunto a bicchiere di diametro adeguato, o con altre strutture atte a garantire il regolare ed efficiente deflusso delle acque.

È comunque fatto obbligo di ricostituire ai margini dei nuovi fondi almeno la preesistente capacità di invaso o di dimostrare che l'intervento di sistemazione non riduca la capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento.

E' inoltre fatto obbligo di ripristinare in quantità e qualità tutte le specie vegetali tagliate in seguito ai lavori di sistemazione fondiaria, rispettando le distanze previste nell'Art.4.

I lavori sono subordinati all'autorizzazione da parte del Comune, a cui va inoltrata regolare richiesta di autorizzazione accompagnata dai documenti stabiliti dal regolamento Edilizio Comunale, all'eventuale parere idraulico del competente Consorzio di Bonifica, e, ove dovuto, previa autorizzazione del proprietario della strada, se diverso dal Comune.

**Per i soli capo-fossi**, specie se di valenza pubblica, la richiesta di parere idraulico va inoltrata unicamente al Consorzio di Bonifica competente. Tale richiesta dovrà essere accompagnata dalla documentazione sotto elencata, redatta da un tecnico abilitato:

- relazione tecnica illustrativa;
- inquadramento territoriale (estratto di mappa catastale, estratto del PI);
- rilievo dello stato di fatto: elaborati grafici in sezione e pianta con quote e pendenze;
- documentazione fotografica dello stato di fatto;
- documentazione dello stato di progetto;



- relazione idraulica che dimostri il mantenimento del volume d'invaso attuale;
- rilievo del fossato fino alla confluenza nel ricettore demaniale o di bonifica più vicino.

Per le opere eseguite in assenza di autorizzazione sarà imposto il ripristino dei luoghi originari e saranno applicate le sanzioni contemplate nel regolamento Edilizio Comunale e nelle disposizioni di legge in materia edilizia. La fascia di rispetto dei fossi attualmente coperti è finalizzata a garantire la possibilità di accesso alle ispezioni e/o la possibilità di manutenzione tramite ispezioni poste a distanze adeguate. I manufatti di ispezione devono di norma essere previsti ad ogni confluenza di canalizzazione in un'altra, ad ogni variazione planimetrica tra due tronchi rettilinei, ad ogni variazione di livelletta ed in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare. Il piano di scorrimento nei manufatti deve rispettare la linearità della livelletta della canalizzazione in uscita dei manufatti stessi. I manufatti di cui sopra devono avere dimensioni tali da consentire l'agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. Lungo le canalizzazioni, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e di manutenzione, devono disporsi manufatti a distanza mutua tale da permettere l'agevole intervento del personale addetto. Sono pertanto vietate nella fascia di rispetto tutte le opere che comportano impedimento alla possibilità di accesso alle ispezioni ed alla manutenzione e/o la possibilità di ripristino o di realizzazione di nuove ispezioni. All'imboccatura dei fossi intubati, dovranno essere predisposti degli elementi filtranti o griglie con lo scopo di evitare l'intasamento della tubazione. I sistemi tipo griglie filtranti ecc. dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso (mediante allargamenti dell'alveo od altro) e di assicurare una facile manutenzione. Il progetto dei sistemi di protezione da sedimenti ed ostruzioni dovrà essere corredato da piano di manutenzione.

---



#### ❖ **ART. 10 - INSUFFICIENZA DEI FOSSI**

L'Ufficio Tecnico Comunale, in accordo con il competente Consorzio di Bonifica, verifica l'eventuale insufficienza idraulica dei fossi a seguito di eventi meteorici che evidenziano situazioni di criticità o su specifica segnalazione. Se l'insufficienza è dovuta alla mancata osservanza di quanto previsto ai precedenti articoli, con ordinanza del Responsabile dell'Ufficio Comunale competente, il soggetto inadempiente verrà obbligato ad effettuare l'intervento di sua competenza e darne avvio entro 60 giorni dalla comunicazione della suddetta ordinanza, pena l'esecuzione d'ufficio con addebito degli oneri.

Nel caso venga accertato che l'insufficienza è dovuta a modificazioni antropiche che vanno a gravare nel fosso stesso, quali le sistemazioni agrarie e la realizzazione di opere urbane, l'adeguamento necessario sarà considerato opera di urbanizzazione primaria e resterà in carico al Comune o ai diretti beneficiari dell'intervento. Ai sensi dell'art. 913 del Codice Civile, al proprietario del fondo inferiore gravato da una maggiore servitù di scolo, è dovuta un'indennità proporzionale al pregiudizio arrecato.

Per i fossi adiacenti alle strade comunali o vicinali in uso pubblico, il Comune provvede ad individuare gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque (espurgo, risezionamento, ecc.) ed alla programmazione degli stessi. Procederà inoltre all'esecuzione dell'opera di intesa con i proprietari frontisti con i quali stipulerà apposita convenzione ove saranno disciplinate le modalità di intervento e la ripartizione degli oneri economici.


Qualora taluno dei proprietari non dia il proprio assenso, il Comune provvederà comunque all'esecuzione dei lavori imputando all'interessato le rispettive quote di spesa. In tal caso il Comune, con lettera formalmente notificata o a mezzo di raccomandata con R.R. assegnerà un termine entro il quale il frontista deve dichiarare l'adesione all'iniziativa informandolo che, in caso negativo, provvederà attribuendogli comunque la quota di competenza della spesa sostenuta. Quest'ultima verrà quantificata sul preventivo di spesa, fatto salvo comunque la definizione dell'esatto importo a conclusione dei lavori.

---



❖ **ART. 11 - REALIZZAZIONE, MODIFICA E TRASPOSIZIONE DI NUOVI FOSSI**

La realizzazione di nuovi fossi è subordinata all'ottenimento del Permesso di Costruire dal Comune, acquisito il parere del competente Consorzio di Bonifica, nel rispetto delle distanze previste al precedente Art.4. Per tali opere è fatto obbligo di ricostituire ai margini dei nuovi fondi almeno la preesistente capacità di invaso o di dimostrare che l'intervento di sistemazione non modifica la capacità complessiva dell'area oggetto dell'intervento. La competenza delle opere dovrà essere chiarita all'atto del collaudo delle stesse.



Potranno essere autorizzati progetti di modifica dei tracciati dei fossi finalizzati al miglioramento delle condizioni idrauliche ed ambientali del territorio interessato.

Il progetto relativo alla variazione del tracciato dovrà contenere le analisi idrauliche e morfologiche sull'evoluzione possibile delle dinamiche fluviali a monte e a valle dell'area interessata dall'intervento per tratti di lunghezza significativa.

La modifica del tracciato dovrà prevedere anche la ridefinizione della fascia di rispetto e la trascrizione della variazione nelle mappe e registri catastali.



❖ **ART. 12 - NUOVI INTERVENTI URBANISTICI**

È demandata al Responsabile del Settore Urbanistica – Edilizia Privata – Lavori Pubblici la verifica della possibilità (opportunità) di porre a carico dei proponenti interventi urbanistico edilizi di rilevante impatto sul territorio (Piani Urbanistici Attuativi o progetti edilizi di particolare rilevanza), alcuni degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei fossi di competenza comunale e provinciale stante la fondamentale importanza della messa in sicurezza idraulica del territorio.



❖ **ART. 13 - FOSSI E SCOLINE UTILIZZATI AI FINI IRRIGUI**

In deroga ai precedenti articoli, nelle affossature sono tollerati gli sbarramenti necessari ai fini irrigui di soccorso. I soggetti titolari della concessione di derivazione ed uso delle acque sono obbligati a rendere noti al Comune le modalità ed i tempi di esercizio della loro attività, specialmente per quanto attiene all'approvvigionamento, alla manovra di paratoie e di chiuse ed alle operazioni di manutenzione e spurghi, fornendo il nominativo ed il recapito del responsabile di dette operazioni.

La comunicazione ha validità stagionale.

In ogni caso l'attività irrigua dovrà essere compatibile con la funzione di smaltimento delle acque meteoriche.

Gli sbarramenti irrigui dovranno:

- evitare di bloccare completamente il deflusso verso valle e permettere all'acqua di sfiorare garantendo un deflusso minimo compatibilmente con le altre esigenze colturali garantendo un franco minimo agli appezzamenti più bassi;
- essere mantenuti per il tempo strettamente necessario all'irrigazione di soccorso;
- essere rimossi da chi li ha posizionati al termine dell'intervento;
- essere costantemente sorvegliati al fine di un'immediata apertura in caso di eventi piovosi intensi.

Tutti gli interventi su fossati inerenti pratiche irrigue dovranno essere volti al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità laddove questa risulti essere stata compromessa.

Gli interventi di sostanziale modifica e di riassetto di canalizzazioni agricole dovranno essere autorizzati ai fini idraulici.

Al termine dei tempi di esercizio della pratica irrigua tutte le paratoie e chiuse andranno rimosse o alzate in modo da consentire il naturale deflusso delle acque. Tale obbligo andrà inoltre rispettato nel caso di eventi alluvionali o allarme idrogeologico anche nei periodi in cui la pratica irrigua viene esercitata.



❖ **ART. 14 - CANALI ARTIFICIALI DI RETI INDUSTRIALI O IRRIGUE**

Nel caso di canali artificiali realizzati per la derivazione e l'uso in concessione di acque pubbliche aventi rilevante importanza idraulica o ambientale e pertanto compresi nel reticolo idrico minore di competenza comunale, valgono le norme di polizia idraulica applicabili al predetto reticolo, fatti salvi i diritti di proprietà e gli obblighi derivanti dagli atti di costituzione e di concessione e dagli statuti consortili. Per comprovate ragioni tecniche o ambientali i predetti canali potranno essere modificati sia per quanto riguarda il tracciato che la struttura e la copertura, solo se gli interventi e le opere da eseguire siano idraulicamente compatibili.

L'esecuzione di dette opere è subordinata alla verifica di compatibilità idraulica ed all'emissione dell'autorizzazione ai fini idraulici, secondo le procedure di cui alle presenti norme.

Per quanto concerne la rete irrigua strutturata in concessione al Consorzio di Bonifica competente, si faccia specifico riferimento al "Regolamento per l'utilizzazione delle acque a scopo irriguo e per la tutela delle opere irrigue".





❖ **ART. 15 - FABBRICATI E SIMILI PRESENTI NELLE FASCE DI RISPETTO**

Per i fabbricati ed impianti esistenti all'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico sono ammessi, previa autorizzazione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio. E' sempre ammessa la demolizione senza ricostruzione. Potranno essere autorizzati interventi che prevedano parziale demolizione con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per manutenzione. In ogni caso tali interventi non dovranno pregiudicare la possibilità futura di recupero dell'intera area della fascia di rispetto alle altre funzioni cui è deputata con priorità al ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici. Nel caso di fabbricati esistenti che, per cattiva o mancata manutenzione, costituissero rischio per il deflusso delle acque, l'Amministrazione provvederà a sollecitare i proprietari all'esecuzione delle opere necessarie a ridurre il rischio (non esclusa la demolizione) assegnando un tempo limite per l'esecuzione dei lavori. In caso di inadempienza da parte dei proprietari l'Amministrazione potrà intervenire direttamente addebitando l'onere dell'intervento ai proprietari.



❖ **ART. 16 - PRESCRIZIONI PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE DI OPERE**

Il progetto di ogni opera sul corso d'acqua del reticolo idrico minore ed all'interno della relativa fascia di rispetto dovrà essere corredato da documentazione tecnica comprensiva di uno studio idrologico-idraulico che verifichi le condizioni idrauliche di deflusso delle piene.

Le nuove opere, particolarmente nelle zone esterne alle aree edificabili previste dal vigente Piano degli Interventi, dovranno assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

In merito alla realizzazione di opere di attraversamento (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) si precisa che:

- gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) con luce superiore a 6.00 m dovranno essere realizzati secondo i dettami delle normative vigenti;
- per gli attraversamenti con luci inferiori a 6.00 m il progetto dovrà comunque essere accompagnato da apposita relazione idrologica-idraulica attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni e un franco minimo di 1.00 m;
- in casi eccezionali, quando si tratti di fossi di piccole dimensioni e di infrastrutture di modesta importanza sempre con luci inferiori ai 6.00 m, possono essere assunti tempi di ritorno inferiori in relazione alle esigenze tecniche specifiche adeguatamente motivate.

Si dovrà verificare che le opere siano coerenti con l'assetto idraulico del corso d'acqua e non comportino alterazioni delle condizioni di rischio idraulico, siano compatibili con gli effetti indotti da possibili ostruzioni delle luci ad opera di corpi flottanti trasportati dalla piena ovvero di deposito anomalo di materiale derivante dal trasporto solido. Per il dimensionamento delle opere ed in particolare dei ponti è necessario considerare, oltre alle dimensioni attuali dell'alveo, anche quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di

---



ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica sul corso d'acqua, compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo.

Le portate di piena dovranno essere valutate secondo le direttive idrologiche vigenti. In ogni caso i manufatti di attraversamento comunque non dovranno:

- restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso
- avere l'intradosso a quota inferiore al piano di campagna
- comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

La soluzione progettuale per il ponte e per i relativi rilevati di accesso deve garantire l'assenza di effetti negativi indotti sulle modalità di deflusso in piena; in particolare il profilo idrico di rigurgito eventualmente indotto dall'insieme delle opere di attraversamento deve essere compatibile con l'assetto presente e non deve comportare un aumento delle condizioni di rischio idraulico per il territorio circostante.

Gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

Le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i fossati (naturali e artificiali) saranno finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea, al miglioramento generale della qualità ecobiologica ed a favorirne la fruizione pubblica. Esse dovranno essere concepite privilegiando, compatibilmente con la disponibilità della risorsa idrica, le tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica. È vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione di acque in generale, se non meteoriche, e di reflui non depurati in particolare. Sono ammessi solo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento.

---



Potranno essere realizzati interventi di risanamento o potenziamento dei fossi qualora ne venga documentata la necessità, accertata la compatibilità idrica, comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato. I lavori di ripulitura e manutenzione fluviale potranno essere eseguiti senza alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.

Per il dimensionamento dei sottopassi è necessario considerare, oltre alle dimensioni attuali dell'alveo, anche quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica sul corso d'acqua, compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo.

In generale si dovranno evitare intersezioni mediante "sottopassi a sifone"; nel caso di impossibilità tecnica di soluzioni alternative, la progettazione dovrà essere dettagliata, prevedere sistemi atti a ridurre il rischio di ostruzione e corredata di piano di manutenzione dell'opera.

Per quanto riguarda l'imbocco di fossi intubati, ai sensi dell'art. 115 del D.lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è vietata la copertura, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità.

Per i fossati coperti esistenti o nuovi, all'imboccatura dovranno essere realizzati sistemi atti a impedire o ridurre il rischio di ostruzione per deposito di materiale sedimentale o flottante.

I sistemi tipo griglie filtranti ecc. dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso (mediante allargamenti dell'alveo od altro) e di assicurare una facile manutenzione.

Il progetto dei sistemi di protezione da sedimenti ed ostruzioni dovrà essere corredata da piano di manutenzione.

I nuovi argini che dovranno essere messi in opera, sia per la realizzazione delle casse di espansione, sia per il rifacimento e miglioramento di quelle esistenti, dovranno essere progettati in modo tale da consentire la fruibilità delle sponde e di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

---



L'efficienza delle arginature dovrà essere garantita da un programma di manutenzione



❖ **ART. 17 - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA**

Qualora l'area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico, il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dagli enti competenti.

❖ **ART. 18 - DANNI ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO**

Non potrà essere richiesto, a nessun titolo, all'Amministrazione Comunale il risarcimento per danni a fabbricati, piantagioni o altro che si trovino all'interno della fascia di rispetto.

❖ **ART. 19 - RIPRISTINO DEI FOSSI A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA**

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere al ripristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni. Le violazioni al presente regolamento sono equiparate alle violazioni in materia edilizia e ad esse si applicano le relative ammende.

❖ **ART. 20 - VIOLAZIONI ED AMMENDE**

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Uffici Comunali e dagli agenti di Polizia Locale, nonché dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria. Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia comunque punito da disposizioni speciali, sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000 con una sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

L'applicazione delle sanzioni può essere effettuata dagli uffici comunali e dalla Polizia Municipale ai sensi del R.D. n. 368/1904 e del Regolamento di Polizia Idraulica sulle acque pubbliche di cui alla D.G.R. n. 2244 del 31 ottobre 1989 e s.m.i.

❖ **ART. 21 - ESECUZIONE FORZOSA**

Oltre al pagamento della sanzione prevista e a quanto già previsto dalla L.R. 12/2009, il Responsabile dell'Ufficio Comunale competente diffida i proprietari ad effettuare. L'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria non eseguiti o la rimessa in pristino dei fossi con l'eliminazione delle opere irregolari, entro un congruo termine di tempo definendone tempistiche e modalità di esecuzione. Nel caso la trasgressione sia tale da costituire rilevante elemento di compromissione al regolare deflusso delle acque, rilevata dagli Enti competenti, il

---



Responsabile dell'Ufficio Comunale competente potrà inoltre ordinare l'esecuzione d'ufficio degli stessi. L'esecuzione d'ufficio è sempre attuata a spese degli interessati e dei beneficiari.

❖ **ART. 22 - ENTRATA IN VIGORE**

Le norme contenute nel presente Regolamento entrano in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione del Piano Territoriale delle Acque del Comune di Caerano di San Marco e sostituiscono e integrano atti vigenti precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento. Le prescrizioni ed indirizzi contenuti all'interno del presente Regolamento dovranno essere recepiti dagli strumenti di gestione e programmazione territoriale e relativi regolamenti comunali.

❖ **ART. 23 - RINVIO AD ALTRE NORME**

Per tutto ciò che non è previsto, si rinvia alle leggi vigenti, nonché alle disposizioni legislative per la conservazione e la pulizia delle opere di bonifica in osservanza del R.D. 8 maggio 904, n. 368; L. n. 215/1933; L.R. n. 12/2009 e successive norme relative alla difesa del suolo e alla tutela delle acque, nonché strumenti urbanistici vigenti e ai Regolamenti Comunali.

Per la rete dei corsi d'acqua in concessione al Consorzio di Bonifica competente, si faccia specifico riferimento al "Regolamento per l'esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica (scolo e difesa idraulica)".